

LISTE D'ATTESA ILLEGITTIME E CONFERMA DEL DIRITTO ALLE CURE PER GLI ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI E LE PERSONE COLPITE DA DEMENZA SENILE: IL TAR BOCCIA LA REGIONE PIEMONTE

Il Tribunale amministrativo del Piemonte accoglie il ricorso presentato da Aps, Utim e Ulces, sostenuto dal Comune di Torino, da 18 tra Comuni e Consorzi gestori dei servizi socio-assistenziali, dallo Spi Cgil di Torino e da numerose associazioni ed organizzazioni¹ in merito alle delibere regionali 45/2012, 14 e 85/2013.

Il Tar conferma l'illegittimità delle liste d'attesa e il diritto pienamente ed immediatamente esigibile alle prestazioni socio-sanitarie senza limiti di durata per le persone colpite da non autosufficienza; inoltre il Tribunale annulla i negativi criteri di presa in carico dei malati non autosufficienti stabiliti dalla Giunta regionale e annulla le nuove tariffe, contestando l'esiguità dei finanziamenti

Buone notizie per le decine di migliaia di persone colpite da non autosufficienza e per le loro famiglie, in Italia oltre un milione di nostri concittadini. Con la sentenza n. 199/2014 del 31 gennaio u.s. il Tar ha annullato le delibere della Giunta regionale 14/2013 e 85/2013 gravemente lesive dei diritti delle persone malate croniche non autosufficienti, ed ha eliminato le parti più negative della delibera 45/2012.

Il Tar, richiamando le proprie Ordinanze 609/2012 e 141/2013, ha confermato l'illegittimità delle liste d'attesa per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie per gli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite da demenza senile istituite dalla delibera 45/2012, confermando che queste persone hanno diritto pienamente ed immediatamente esigibile alle cure senza limiti di durata, così come previsto dalle leggi vigenti. Il Tar ha specificato che **«a differenza di quanto sostenuto dalla Regione, gli aspetti sanitari sono ben presenti nelle attività da erogarsi»**. In più, scrivono i giudici, **«il percorso sanitario strettamente ospedaliero non può essere considerato a sé stante, ma deve necessariamente di fatto confluire nel percorso continuativo di cura e riabilitazione che, in base alla legge va garantito, anche nel lungo periodo, all'anziano non autosufficiente»**.

Il Tar ha inoltre confermato – come disposto dalla delibera 45/2012 – che per i primi 30 giorni di ricovero in strutture socio sanitarie residenziali il costo totale della degenza è a carico dell'Asl, per gli ulteriori 30 il costo della retta è a carico dell'Asl nella misura del 50%, con la compartecipazione di utente/Comune a copertura del restante 50%. Mentre la Giunta regionale voleva imporre ai malati l'intero onere delle cure socio-sanitarie residenziali, il Tar ha deciso che la succitata compartecipazione alla spesa da parte dell'Asl e dell'utente/Comune va mantenuta anche oltre il 60esimo giorno di ricovero, **«fintanto – scrivono i giudici – che l'anziano permanga nella condizione di non autosufficienza»**.

Il Tar ha poi annullato i criteri istituiti dalla Giunta della Regione Piemonte con la delibera 14/2013 per la presa in carico delle persone colpite da non autosufficienza, in base ai quali perfino i casi di persone colpite da patologie gravi e da non autosufficienza riconosciute come urgenti dovevano aspettare fino a 90 giorni per l'accesso alle prestazioni alle quali hanno invece diritto per legge. Inoltre, venivano esclusi a tempo indeterminato dalla presa in carico numerosissimi altri casi di persone malate non autosufficienti.

Nella sentenza 201/2014, anch'essa del 31 gennaio u.s., relativa al ricorso presentato da Anaste (Associazione dei gestori di strutture residenziali) e *ad adiuvandum* dal Comune di Torino, il Tar ha disposto l'annullamento integrale della delibera 85/2013, cancellando così le nuove tariffe introdotte e le relative dannose classificazioni, incluse quelle per i Nuclei Alzheimer temporanei e i Centri diurni per l'Alzheimer. Il Tar ha anche contestato l'esiguità dei finanziamenti stanziati per le prestazioni residenziali e semi-residenziali degli assistiti.

Infine occorre tenere presente che la conferma del pieno ed immediato diritto alle cure delle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza vale anche per i soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità e per i pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitata autonomia, nonché per le prioritarie prestazioni domiciliari.

A questo riguardo, la Giunta regionale dovrebbe revocare le delibere 26/2013 e 5/2014 in base alle quali, illegittimamente, le prestazioni socio-sanitarie domiciliari non vengono più riconosciute come diritti esigibili.

Torino, 4 Febbraio 2014

Fondazione promozione sociale onlus e Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base)

Via Artisti 36 – 10124 Torino Tel. 011 8124469 Fax. 011 8122595
info@fondazionepromozionesociale.it www.fondazionepromozionesociale.it

(1) Il ricorso è stato presentato da Associazione promozione sociale, Utim – Unione tutela persone con disabilità intellettiva e Ulces – Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale. Il ricorso è stato appoggiato dai Comuni di Torino, Nichelino, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Rivoli, Pinerolo, La Loggia, Carmagnola e dai Consorzi per le attività socio-assistenziali di Pinerolo, del Cuneese, delle Valli Grana e Maira, del Ciriacese e del basso Canavese, del Chierese, Cisa12, Inrete, Cidis, Monviso Solidale, Comunità montana delle Alpi del mare, dal Sindacato pensionati italiani Cgil della Provincia di Torino e, inoltre, dalle Associazioni Alzheimer Piemonte, Agath – Associazione genitori adulti e fanciulli handicappati, Associazione volontari Grh – Genitori ragazzi handicappati, Cittadinanzattiva Regione Piemonte Onlus, Senza limiti Onlus.